

SICUREZZA SUL LAVORO - D.LGS 81/08

1) Documentazione (Documento di Valutazione dei Rischi - DVR)

Ogni azienda con almeno un dipendente o socio lavoratore deve avere un Documento di Valutazione dei Rischi secondo l'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Il documento deve essere redatto entro 90gg dalla data di apertura della nuova attività oppure dovrà redigerne uno aggiornato se ha effettuato dei cambiamenti nel ciclo produttivo e se quindi sono stati introdotti o cambiati dei rischi.

Dal primo gennaio 2013 anche le aziende con meno di 10 addetti dovranno presentare il **DVR (Documento Unico di Valutazione dei Rischi)** e non più l'autocertificazione, ma con la possibilità di scegliere la **procedura standardizzata**.

La **redazione del documento**, come previsto dal *D. Lgs 81/2008* (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro), *art. 28, comma 2 lettera a*, «è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di **semplicità**, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'**idoneità** quale strumento operativo di **pianificazione degli interventi** aziendali e di prevenzione».

Scadenze

Fino al 31 dicembre 2012 le aziende con meno di 10 dipendenti possono presentare un'**autocertificazione** (sempre in base all'articolo 29, secondo periodo del dlgs 81/2008, con scadenza posticipata a fine 2012 dal dl 57/2012).

Dal primo gennaio 2013 prossimo, a disposizione di queste aziende ci sarà la **procedura standardizzata** (come regolamentata dallo *schema attuativo approvato il 25 ottobre 2012*). Ma questa procedura è un'opzione, non un obbligo. Se il datore di lavoro lo preferisce, può presentare il DVR secondo la procedura normale.

Se un'azienda con meno di 10 dipendenti ha presentato il DVR non è obbligata a rielaborarlo secondo la procedura standardizzata: deve solo **aggiornarlo** in base a quanto previsto dalla legge (esempio: **modifiche al processo produttivo**, secondo le disposizioni del *comma 3 dell'articolo 29 del testo unico*).


2) Formazione

Come da accordo Stato – Regioni del 21/12/2011 e in vigore dal 26/01/2012

L'individuazione del livello di rischio avviene tramite i codici ATECO

LA FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO

L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione ed aggiornamento dei Datori di lavoro per lo svolgimento diretto dei compiti del Servizio di Prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008.



I Datori di Lavoro/RSPP devono essere formati entro 90 giorni dall'apertura dell'attività lavorativa.


LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

La formazione dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori




LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI

La formazione per il preposto, oltre a quella prevista per i lavoratori, deve essere integrata da una formazione particolare



LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI



I lavoratori neo assunti devono essere formati entro 60 giorni dall'assunzione.

- CORSI ADDETTI ALLE EMERGENZE – ANTINCENDIO

Livello di rischio	Formazione Base	Aggiornamento triennale
Basso	4 ore	2 ore
Medio	8 ore	5 ore
Alto	16 ore	8 ore

- CORSI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

Gruppo	Formazione Base	Aggiornamento triennale
A	16 ore	6 ore
B - C	12 ore	4 ore

- CORSI RLS

Corso base	Aggiornamento annuale Aziende tra i 15 – 50 dipendenti	Aggiornamento annuale Aziende sopra i 50 dipendenti
32 ore	4 ore	8 ore